

Legacy

Magazine dello Studio Legale Tamagnone Di Marco

VOLUNTARY DISCLOSURE

La fine dei paradisi fiscali

Accordo con il Principato di Monaco

Quanto si paga per regolarizzare i capitali esteri

Accordo con la Svizzera

Autoriciclaggio

Il raddoppio dei termini

Il rientro di capitali

Le annualità accertabili



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Un servizio professionale su misura

Lo studio legale Tamagnone Di Marco si occupa prevalentemente dell'assistenza, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, in materia di diritto societario, amministrativo, tributario con particolare attenzione al diritto dei contratti, al risarcimento del danno, ai diritti reali, al diritto ereditario ed alla pianificazione successoria, alla tutela della privacy ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Lo studio fornisce inoltre una consulenza specifica in tema di strumenti di protezione dei patrimoni mobiliari e immobiliari.

Il nostro studio professionale è orientato alla tutela degli interessi del cliente, fornendo un'assistenza mirata e personalizzata.

Lo studio legale Tamagnone Di Marco è una "boutique legale" il cui valore aggiunto è costituito dalla competenza, dal continuo aggiornamento e dal rapporto diretto con i professionisti dello studio.

Il nostro modo di lavorare prevede infatti approfondite sessioni con il cliente per poter fornire un servizio professionale su misura, garantendo la cura dei dettagli e lo studio in profondità di ogni singola pratica.

Lo studio propone un modello organizzativo agile e flessibile alle esigenze del cliente, con cui viene stabilito un rapporto diretto e costante nel tempo: il nostro punto di forza è la personalizzazione del rapporto con il cliente che, grazie alla presenza di professionalità diverse, può ricevere le opportune soluzioni al caso prospettato.

Legacy

Anno I - Num. 0 - giugno 2015

In corso di registrazione
presso il Tribunale di Torino

Direttore Responsabile:
Avv. Edoardo Tamagnone

Stampa:
Zucca Grafica, Chieri (TO)



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068
Fax 011 0708946

Piazzale Biancamano, 8
20121, Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it



Avv. Edoardo Tamagnone

Specializzato in ambito di diritto internazionale, si occupa prevalentemente di questioni societarie, controversie in materia di diritto tributario e gestione di patrimoni.



Avv. Cesare Di Marco

Ha maturato una significativa esperienza in tema di diritto commerciale e tributario ed in materia di amministrazione fiduciaria dei beni. Si occupa inoltre del contenzioso in materia successoria.


La fine dei paradisi fiscali

A seguito delle intese stipulate in sede OCSE, molti Paesi si stanno progressivamente allineando alle regole internazionali sullo scambio dei dati in materia di cooperazione amministrativa. Anche molti Stati precedentemente inseriti nella c.d. "Black List" hanno cominciato ad allinearsi agli standard internazionali di trasparenza.

Oltre 92 Paesi hanno infatti adottato il **Common Reporting Standard**, che prevede uno scambio automatico di informazioni a livello globale: le autorità governative dei Paesi aderenti otterranno dalle istituzioni finanziarie delle proprie giurisdizioni tutte le informazioni relative a conti bancari - sia riferiti a persone fisiche sia riferiti a persone giuridiche, compresi i trust e le fondazioni - per poi procedere allo scambio di informazioni con le autorità degli altri Paesi.

Dove si trasferiscono i capitali invisibili al Fisco

2015	2015	2016	2017	2018	2018
1. SVIZZERA	1. SINGAPORE	2. EMIRATI ARABI UNITI	3. FILIPPINE	4. PORTORICO	5. ECUADOR
Non è più possibile su posizioni non regolari fiscalmente effettuare bonifici verso paesi black list o prelievi rilevanti in contanti	Singapore ha aderito al Crs con primo reporting nel 2017 su dati del 2016. Entro il 31 dicembre i fondi neri eventualmente li detenuti devono essere trasferiti	Gli Emirati Arabi hanno un rischio paese basso e hanno aderito al Fatca Usa e al Crs con primo reporting nel 2018 su dati del 2017	Le Filippine hanno rischio paese medio basso. Hanno aderito per ora solo al Fatca per lo scambio dei dati bilaterale con gli Stati Uniti	Se le Filippine aderissero al Crs su dati del 2017, entro il 31 dicembre i fondi dovrebbero essere spostati in un paese poco collaborativo come Portorico	Alla fine si dovrebbe emigrare in un Paese che non ha sottoscritto trattati Fatca o Crs come l'Ecuador contrassegnato da un alto rischio ambientale



2015	2016	2017	2018	2018
1. MONACO	2. MONACO	3. PANAMA	4. OMAN	5. LIBANO
Chi ha fondi irregolarmente esportati nel Principato di Monaco deve tener conto che il paese ha aderito al Crs con primo reporting nel 2018 su dati del 2017	Entro il 31 dicembre i fondi occultati devono essere spostati in un altro paese "eldorado" black list non aderente al Common reporting standard	Nel caso di adesione al Crs di Panama entro il 31 dicembre si devono spostare i soldi in un altro paese black list poco propenso allo scambio di dati e che non ha sottoscritto trattati	L'Oman paese a basso rischio potrebbe a sua volta aderire al Crs ovvero sottoscrivere un trattato Fatca costringendo a una nuova fuga	A quel punto non resta che trasferire, se non impedito dagli intermediari, in un altro paese black list senza CRS ma con più alti rischi ambientali, come il Libano

L'accordo con la Svizzera

Che cosa prevede l'accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera?

Il recente accordo stipulato con la Confederazione Elvetica concerne una modifica del Trattato tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni e rivede l'articolo sullo **scambio di informazioni** adeguandolo agli standard Ocse. Si tratta quindi dell'ultima occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per reati fiscali.


La legge sulla Voluntary Disclosure prevede, infatti, che questo accordo sia il presupposto per poter beneficiare di una consistente **riduzione delle sanzioni** e dei medesimi termini di accertamento previsti per i Paesi che rientrano nella White List dell'Amministrazione Finanziaria.

La conseguenza più importante dell'accordo con la Svizzera è, dunque, quella di consentire all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri contribuenti che detengano attività non dichiarate nella Confederazione Elvetica, decretando di fatto **la fine del segreto bancario svizzero**.



Il rientro dei capitali

Da dove ritornano di solito beni e valori con la protezione dello scudo fiscale o altre facilitazioni



Fonte: stime professionali

ANSA centimetri

Come avviene lo scambio di informazioni con la Svizzera?

Lo scambio di informazioni avviene per ora su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria italiana. Tuttavia il protocollo sottoscritto con la Svizzera consente la richiesta di **informazioni "verosimilmente rilevanti"** sia di singoli **individui** che di **gruppi** di contribuenti, senza per il momento consentire di intraprendere una ricerca generalizzata ed indiscriminata di informazioni ("fishing expedition").

Dal 2018, invece, le variazioni sui conti finanziari (custodia, depositi, assicurazioni) saranno **comunicate automaticamente** all'Agenzia delle Entrate anche retroattivamente in relazione alle posizioni aperte nel periodo precedente con immediata emissione di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative che in alcuni casi potrebbero erodere l'intero capitale detenuto in Svizzera.

■ I contenuti del protocollo

Italia e Svizzera si scambieranno le informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e discriminante di informazioni («**fishing expedition**») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

La Svizzera non dovrà fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale, né fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

In nessun caso la Svizzera potrà rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, o un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché queste informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

L'Italia, prima di chiedere informazioni alla Svizzera, dovrà sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna. Dovrà inoltre fornire l'identità della persona oggetto del contratto o dell'inchiesta, il periodo di tempo oggetto della domanda, la descrizione delle informazioni richieste e in quale forma vuole riceverle, lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (se possibile). Lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo d'informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati.

Il protocollo si applica solo alle domande di informazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore, che si riferiscono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal giorno della firma.



L'accordo con il Principato di Monaco

Cosa prevede invece l'accordo con Montecarlo?

Il 2 marzo 2015 lo Stato italiano e il Principato di Monaco hanno siglato l'accordo in materia di scambio di informazioni fiscali che, analogamente a quanto già avvenuto con la Svizzera ed il Liechtenstein, pone fine al segreto bancario per quanto concerne i capitali detenuti all'estero. I due Paesi hanno sottoscritto un accordo basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) che consentirà lo scambio di informazioni su richiesta. L'intesa consente a Montecarlo di uscire dalla Black List fiscale-finanziaria, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali di beneficiare di condizioni maggiormente vantaggiose ai fini della regolarizzazione.

Quali dati verranno comunicati dagli istituti finanziari del Principato di Monaco?

Il Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo consente all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni su **tutti i conti correnti, anche se inattivi o sostanzialmente svuotati** dopo la sottoscrizione dell'Accordo tra l'Italia e Montecarlo, detenuti da cittadini italiani presso istituti di credito del Principato di Monaco. Inoltre gli istituti finanziari saranno tenuti a richiedere ai correntisti la prova di avere aderito alla procedura di Voluntary Disclosure entro il 30 settembre 2015.

Quali saranno le conseguenze di queste comunicazioni?

In conseguenza dello scambio di informazioni tutti gli elementi utili saranno a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria italiana che potrà emettere immediatamente un avviso di accertamento oltre alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'apertura del relativo procedimento penale. Una volta ricevuto un avviso di accertamento sarà infatti preclusa al contribuente la possibilità di aderire alla Voluntary Disclosure senza poter beneficiare della riduzione delle sanzioni e dell'immunità penale.



■ Accordo Italia - Monaco

L'Accordo è basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Il Protocollo che disciplina le richieste di gruppo consentirà di presentare richieste in relazione a **categorie di comportamenti** che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.

Con la firma, il Principato viene considerato ai fini della Voluntary Disclosure un Paese 'non black list', circostanza che consentirà ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività a Monaco di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte).

Con l'Accordo, è stato infatti firmato anche un **Protocollo aggiuntivo** secondo cui:

- le banche e gli altri intermediari finanziari chiederanno ai propri clienti di rilasciare, entro il 30 settembre 2015, una attestazione che dimostri che hanno aderito al programma di Voluntary disclosure (ovvero che le attività finanziarie sono regolarmente dichiarate in Italia);
- l'Italia può inviare all'altro Stato **richieste di gruppo** ("group requests"), grazie alle quali sarà possibile presentare richieste su categorie di comportamenti che lascino presumere l'intenzione dei contribuenti italiani di evadere i propri obblighi fiscali. Potranno quindi essere presentate domande raggruppate non nominative – e che non costituiscono fishing expeditions – per identificare i nomi di clienti italiani che, dalla data della firma degli Accordi, si trovano in uno dei seguenti casi: "conti chiusi", "conti sostanzialmente svuotati" e "conti inattivi".

Insieme all'Accordo e al Protocollo è stata firmata anche una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale l'Italia e l'altro Stato (Svizzera, Liechtenstein, principato di Monaco) confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale OCSE (Common reporting standard), nel rispetto della tempistica concordata a livello internazionale.

VOLUNTARY

Cosa si può regolarizzare con la Voluntary Disclosure?

Tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi, immobili, partecipazioni, imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili. E' possibile anche regolarizzare gli attivi localizzati in Italia (c.d. voluntary interna). Tale procedura è cumulabile con quella relativa alla detenzione di capitali esteri.

Sanzioni per “omessa dichiarazione”

Luogo di produzione del maggior reddito	Paese di detenzione delle attività	Minimo edittale (%)	Sanzioni irrogate (%)	Definizione a 1/6 (%)
ITALIA	White list	120 %	90 %	15 %
	Black list con accordo	120 %	90 %	15 %
	Black list senza accordo	240 %	180 %	30 %
ESTERO	White list	160 %	120 %	20 %
	Black list con accordo	160 %	120 %	20 %
	Black list senza accordo	320 %	240 %	40 %

Sanzioni per “infedele dichiarazione”

Luogo di produzione del maggior reddito	Paese di detenzione delle attività	Minimo edittale (%)	Sanzioni irrogate (%)	Definizione a 1/6 (%)
ITALIA	White list	100 %	75 %	12,50 %
	Black list con accordo	100 %	75 %	12,50 %
	Black list senza accordo	200 %	150 %	25 %
ESTERO	White list	133 %	100 %	16,67 %
	Black list con accordo	133 %	100 %	16,67 %
	Black list senza accordo	267 %	200 %	33,33 %

DISCLOSURE

Quali sono gli anni accertabili dal Fisco?

Il contribuente che decide di aderire alla Voluntary Disclosure deve produrre tutti i documenti e fornire ogni informazione utile per la ricostruzione degli imponibili retroagendo sino al 2010 per le dichiarazioni ordinarie, al 2009 se c'è omessa dichiarazione e sino al 2004 in presenza di violazioni penali.

In caso di patrimoni detenuti in paesi Black List gli anni da regolarizzare sono raddoppiati risalendo rispettivamente sino al 2006 ed al 2004.

■ La documentazione necessaria

Il contribuente che voglia aderire alla Voluntary Disclosure per sanare le proprie attività detenute all'estero dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate il modello contenente la richiesta di adesione alla procedura entro il **30 settembre 2015**. Inoltre occorre trasmettere la documentazione relativa a tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero fornendo tutti i documenti e informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e le relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.



Quali sono i benefici dell'adesione alla Voluntary Disclosure?

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente potrà definire ogni pendenza con il Fisco, avvalendosi di sanzioni amministrative ridotte e usufruendo dell'esclusione delle sanzioni penali per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione nonché per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

■ I soggetti delegati

In caso di deleghe o procure dovrà essere evidenziato il sostanziale utilizzo al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera.

La Circolare n. 10/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2015 ha chiarito che in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

Quali sono i documenti necessari?

Al fine di valutare l'opportunità di aderire alla Voluntary Disclosure è necessario analizzare la documentazione relativa al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri, dall'anno della formazione della provvista estera nonché la documentazione relativa all'evoluzione degli stessi (estratto conto annuale, atti relativi ad immobili, investimenti) così da ricostruire i proventi generati e definire il costo complessivo della procedura di collaborazione volontaria.

Come si perfeziona la procedura di VD

Il perfezionamento della procedura di Voluntary Disclosure avviene mediante il versamento in un'unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo, delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio.

Infatti, ricevuta la richiesta di adesione alla procedura di VD, l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere al contribuente l'invito a comparire con le somme da versare unitamente all'atto di irrogazione delle sanzioni. Il contribuente, dunque, per poter godere di una ulteriore riduzione ad 1/6 delle sanzioni dovute, deve aderire all'invito e provvedere al versamento della somma indicata entro il quindicesimo giorno antecedente la data di comparizione fissata nell'invito.

Per il perfezionamento della procedura la somma deve essere versata integralmente: la mancata corresponsione anche solo di una delle tre rate non permette la positiva conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

Calcolo con il metodo forfetario

	2009	2010	2011	2012	2013
CAPITALE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
SANZIONI RW	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
REDDITIVITÀ	-	5 %	5 %	5 %	5 %
REDDITO FORFETTARIO	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ALIQUOTA IMPOSTA	-	27 %	27 %	27 %	27 %
IMPOSTA	-	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
ALIQUOTA SANZIONI	-	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %
SANZIONI	-	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
TOTALE VD	€ 5.000,00	€ 20.750,00	€ 20.750,00	€ 20.750,00	€ 20.750,00



Quanto si paga per regolarizzare i capitali esteri

Per le posizioni patrimoniali detenute all'estero al di sotto della soglia dei due milioni di euro è possibile optare per un regime forfetario vincolante però per tutte le annualità da regolarizzare. Il vantaggio immediato del **metodo forfetario** consiste nella rapidità del sistema di calcolo dei rendimenti dei capitali esteri e delle imposte dovute: a tali fine si considerano i rendimenti finanziari con un calcolo del 5% sulle consistenze a fine di ciascun periodo di imposta e, conseguentemente, applicando il 27% per determinare l'imposta da versare.

Tuttavia tale metodo forfetario non può essere applicato per singole annualità ma l'opzione deve riguardare necessariamente tutti i periodi di imposta da regolarizzare. In alcuni casi, tuttavia, può invece essere più vantaggioso procedere al conteggio delle imposte applicando il metodo analitico, giustificando la redditività effettiva dei capitali detenuti all'estero attraverso l'esibizione dell'integrale documentazione di supporto prevista dalla legge sulla Voluntary Disclosure.

Per quanto riguarda le sanzioni, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, quelle previste per le **violazioni del quadro RW** (monitoraggio fiscale) vengono ridotte alla metà del minimo edittale (3% nel caso di attività detenute in paesi White List, 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) con possibilità di abbattimento a 1/3 del minimo per arrivare

dunque ad una percentuale dell'0,5% ovvero del 1,5% mentre quelle previste in caso di **omessa o infedele dichiarazione** dell'imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva sono ridotte di un 1/4 del minimo della misura prevista, con possibilità di **abbattimento sino ad 1/6** del minimo dovuto all'adesione.

■ Immobili

Con la procedura di Voluntary Disclosure possono essere regolarizzati anche gli immobili posseduti all'estero e mai dichiarati nel quadro RW.

Per regolarizzarli, occorrerà pertanto sanare le violazioni ai fini delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale in relazione a tutti i periodi di imposta ancora accertabili a seconda del Paese in cui sono ubicati (Black list, Black list con accordo, altri Paesi) nonché, a partire dal periodo di imposta 2012, le violazioni ai fini IVIE.

Le differenze più rilevanti si registrano nel caso degli immobili ubicati in un Paese UE o SEE collaborativi, per i quali occorre far riferimento, in primis, al **valore catastale** determinato secondo le disposizioni dello Stato estero.

In mancanza del predetto valore catastale, invece, sarà necessario far riferimento al costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dal **valore di mercato**.

Viceversa, in caso di immobili extra UE si assume come valore di riferimento il costo di acquisto o il costo di costruzione risultante dalla relativa documentazione ovvero, in mancanza, il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno.

In caso di acquisto a titolo di successione o donazione, il valore di riferimento è quello indicato nella dichiarazione di successione o dall'atto di donazione o, in mancanza di ciò, il **costo di acquisto** (o costruzione) per il dante causa.



Raddoppio dei termini

I termini di accertamenti attualmente vigenti sono raddoppiati per le violazioni tributarie che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ovvero nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute negli Stati o territori a regime fiscale agevolato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. In questo caso le attività detenute nei Paesi Black List si presumono, salva la prova contraria, costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

In particolare, ai sensi della legge 186/2014 sulla collaborazione volontaria tale raddoppio dei termini non è operativo per i patrimoni detenuti in Paesi che abbiano firmato entro la data del 2 marzo 2015 un accordo sullo scambio di informazioni conforme agli standard OCSE.

Inoltre il decreto legislativo

in materia di certezza del diritto, esaminato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015 ha previsto che, al fine di operare il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto in caso di fatti che comportino obbligo di denuncia, la notizia del reato deve essere stata presentata alla Procura della Repubblica entro l'ordinario termine di decadenza dell'attività accertatrice.

Lo schema del decreto delegato restituisce dunque certezza alla procedura di collaborazione volontarie ed afferma espressamente che il raddoppio dei termini per l'accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione alla Procura della Repubblica sia presentata (o trasmessa) oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento tributario.

Le annualità accertabili

Infedele dichiarazione			Omessa dichiarazione /sanzioni quadro RW		
Anno	Termine ordinario	Termine raddoppiato	Anno	Termine ordinario	Termine raddoppiato
2002	Prescritto	Prescritto	2002	Prescritto	Prescritto
2003	Prescritto	Prescritto	2003	Prescritto	Prescritto
2004	Prescritto	Prescritto	2004	Prescritto	31.12.2015
2005	Prescritto	Prescritto	2005	Prescritto	31.12.2016
2006	Prescritto	31.12.2015	2006	Prescritto	31.12.2017
2007	Prescritto	31.12.2016	2007	Prescritto	31.12.2018
2008	Prescritto	31.12.2017	2008	Prescritto	31.12.2019
2009	Prescritto	31.12.2018	2009	31.12.2015	31.12.2020
2010	31.12.2015	31.12.2019	2010	31.12.2016	31.12.2021
2011	31.12.2016	31.12.2020	2011	31.12.2017	31.12.2022
2012	31.12.2017	31.12.2021	2012	31.12.2018	31.12.2023
2013	31.12.2018	31.12.2022	2013	31.12.2019	31.12.2023



Lo schema del decreto delegato restituisce dunque certezza alla procedura di collaborazione volontarie ed afferma espressamente che il raddoppio dei termini per l'accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione alla Procura della Repubblica sia presentata (o trasmessa) oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento tributario.

Autoriciclaggio

È stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 15/12/2014 n. 186 il nuovo art. 648 ter-1 c.p. che punisce le condotte di auto riciclaggio commesse a partire dal 1° gennaio 2015. In reato sanziona il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

In cosa consiste l'autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Che rapporto c'è con la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato?

L'autoriciclaggio necessita di un reato fonte e questo ben potrebbe essere una violazione fiscale.

Il delitto di autoriciclaggio è stato esteso anche al D.Lgs. 231/2001 che regola la responsabilità amministrativa delle società. In conseguenza di un reato di auto riciclaggio, pertanto, le imprese saranno condannate ad una sanzione di tipo amministrativo. Questo significa che d'ora in poi le imprese avranno la responsabilità di accertare il reato eventualmente commesso dai loro dipendenti.



■ Effetti penali della VD

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto:

- di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- di dichiarazione infedele;
- di dichiarazione omessa;
- di omesso versamento di ritenute certificate;
- di omesso versamento di Iva.

Rimangono, invece, perseguibili le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

E' altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter I c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Quali sanzioni rischia chi commette il reato di autoriciclaggio?

Il reato di autoriciclaggio è punito da un minimo di un anno fino ad massimo di otto anni a seconda della gravità del crimine attraverso il quale sono state ottenute le somme di denaro di provenienza illecita. La pena è aumentata se il reato è collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale, mentre viene ridotta, fino a dimezzarla, se ci si adopera per evitare «che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni».

Quali sono i tempi di prescrizione?

Secondo le regole generali determinate dall'articolo 157 del Codice penale il reato di autoriciclaggio si prescrive in otto anni che decorrono dal momento in cui si

realizzino le condotte di occultamento o reimpiego.

Pertanto, può essere che il reato di autoriciclaggio scatti a distanza di anni dalla commissione del reato presupposto, con la conseguenza che rischia di essere un reato a consumazione prolungata, a causa della durata della prescrizione.



Quando non è punibile l'autoriciclaggio?

E' previsto dal quarto comma dell'art. 648 ter 1 c.p. che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'utilizzo della generica locuzione «utilizzazione o godimento personale», che esclude la punibilità, inevitabilmente, ha aperto le porte a non pochi e ragionevoli dubbi che potranno essere risolti, solo con l'affermarsi delle prime interpretazioni giurisprudenziali.

Solo alla luce di queste ultime, infatti, si potrà capire se l'acquisto di un immobile per un figlio, di un'automobile per un amico ovvero la costituzione di un fondo patrimoniale intestato ai nipoti rientrano o meno nella definizione di godimento personale.



Il Waiver

Il contribuente che decide di aderire alla Voluntary Disclosure mantenendo i capitali all'estero dovrà incaricare una società fiduciaria per consentire lo scambio costante di informazioni con l'Agenzia delle Entrate. In alternativa sarà possibile necessario rilasciare un'autorizzazione direttamente agli intermediari finanziari esteri (c.d. waiver) a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura di Voluntary Disclosure.

Pertanto il contribuente sarà tenuto ad autorizzare irrevocabilmente l'intermediario finanziario presso il quale sono detenuti i rapporti oggetto della procedura, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici dell'intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate sul rapporto.

L'intermediario finanziario è esonerato dal rispetto dei vincoli derivanti dal segreto bancario e da ogni obbligo di confidenzialità anche derivante dalla normativa domestica sulla privacy.

La presentazione all'Agenzia di questa autorizzazione consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4, D.L. n. 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente alla UE o allo SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni.

■ Perché la VOLUNTARY DISCLOSURE è l'ultima occasione per regolarizzare i capitali all'estero?

- Visto che quasi tutti gli Stati hanno sottoscritto gli accordi internazionali che prevedono lo **scambio automatico di informazioni** sui conti all'estero di propri cittadini l'Agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati in Italia
- Sia l'accordo con la Svizzera che con il Principato di Monaco prevedono sin da ora lo scambio di informazioni su richiesta per posizioni individuali o di gruppi di contribuenti
- Dal 1° gennaio 2015 chi utilizza somme illegalmente detenute all'estero può essere sottoposto a procedimento penale per il reato di **autoriciclaggio**, punito con la reclusione da uno ad otto anni
- Dopo il **30 settembre 2015** non sarà più possibile regolarizzare le attività detenute all'estero



*Una boutique legale
per un servizio professionale su misura*



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it